Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 140 del 5 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 giugno 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1811.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati delle provincie di Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1812.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori, dipendenti dalle imprese che fabbricano articoli di vetro a soffio ed a macchina e dalle imprese dei settori della ceramica, dell'isola di Murano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1813.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli alberghi diurni della provincia di Bologna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1814.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri delle provincie di Foggia, Bari e della città di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1815.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti ai frantoi oleari della provincia di Perugia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1811.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati delle provincie di Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741,

Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956, per i dipendenti dagli istituti di cura privati;

Visto, per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 5 settembre 1957, stipulato tra la Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati — Sede provinciale — e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Ospedalieri — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale Dipendenti Case di Cura Private — U.I.L. —;

Visto, per la provincia di Parma, l'accordo collettivo integrativo 12 gennaio 1957, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati — Sede provinciale — e il Sindacato Provinciale Dipendenti Case di Cura Private — U.I.L. —, il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Ospedalieri — C.G.I.L. —;

Visto, per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo integrativo 9 maggio 1957, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati — Sede provinciale — e il Sindacato Provinciale Dipendenti Case di Cura Private — U.I.L. —, il Sindacato Provinciale Ospedalieri — C.G.I.L. —;

Visto, per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo integrativo 17 marzo 1958, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati — Sede provinciale — e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Ospedalieri — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale Dipendenti Case di Cura Private — U.I.L. —; e tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati — Sede Provinciale — e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private — C.I.S.N.A.L. —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Modena, in data 26 gennaio 1960, n. 17 della provincia di Parma, in data 8 aprile 1960, n. 1 della provincia di Ravenna, in data 18 giugno 1960, e n. 1 della provincia di Reggio Emilia, in data 1 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per i dipendenti dagli istituti di cura privati:

— per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 5 settembre 1957;

— per la provincia di Parma, l'accordo collettivo integrativo 12 gennaio 1957;

— per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo integrativo 9 maggio 1957;

— per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo integrativo 17 marzo 1958;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati delle provincie di Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 51. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 5 SETTEMBRE 1957, PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI MODENA

L'anno 1957, il giorno 5 settembre in Modena presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro in persona del dott. *F. Fertilio* assistito dal sig. *Leonida Falghera*

tra

la Sede Provinciale di Modena della Associazione Nazionale degli Istituti di Cura privati in persona dei sigg. prof. *Mario Prati*, sig. *Domenico Nobile*, comm. *Angelo Gardini*, assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci*, anche in rappresentanza della Associazione Nazionale

e

il Sindacato Provinciale Ospedalieri e dipendenti Case di Cura aderenti alla C.I.S.L., in persona del Segretario sig. *Ermanno Rettighieri* che rappresenta anche la F.I.S.O., dai sigg. *Francesco Di Cillo* e *Pioli Celino*, assistiti dal M. *Aldo Bianchini* anche per la Unione Provinciale C.I.S.L. di Modena

e

il Sindacato Provinciale Ospedalieri aderente alla C.G.I.L. in persona del suo Segretario sig. *Vincenzi Massimiliano* che è altresì delegato dalla Federazione Nazionale Ospedalieri, sigg. *Venanzio Palmini* e *Giovanni Lugli*, assistiti dal sig. *Francesco Fangareggi*, anche per la Camera del Lavoro di Modena.

e

il Sindacato Provinciale Dipendenti Case di Cura private aderente alla U.I.L. in persona del Segretario sig. *Stelio Baroni*, che rappresenta anche il Sindacato Nazionale di categoria, dal sig. *Artibano Jori* e sig. *Borsari Bonfiglio*, assistiti dal sig. *Giancarlo Dotti* anche per la Camera Sindacale U.I.L. di Modena;

si è stipulato il presente Contratto economico provinciale in applicazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro stipulato il 24 maggio 1956, da valere per i dipendenti degli Istituti di Cura privati della provincia di Modena aderenti alla Associazione Nazionale (A.N.C.I.P.).

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 2 e 38 del Contratto Nazionale, gli Istituti di Cura privati della provincia di Modena che sono tenuti alla osservanza del presente contratto appartengono, secondo la loro specializzazione e destinazione prevalente, alla specie *a*), *c*) ed *e*), come risulta dalla attestazione apposta ai sensi dello art. 109 sulla copia del Contratto Nazionale ad essi distribuita dall'A.N.C.I.P.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli artt. 3, 38 e 42 del Contratto Nazionale i minimi di stipendio e salario mensili del personale, comprensivi del caro pane ed al lordo delle trattenute di legge, sono fissati come segue:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

I Categoria (Direttivo)	*a* Lire	*c* Lire	*e* Lire
Direttore amministrativo	40.000	38.000	35.000
Direttore sanitario	40.000	38.000	35.000
V. Direttore sanitario	35.000	33.000	30.000
Medico aiuto	30.000	28.000	25.000
Medico assistente	26.000	25.000	23.000
Medico per i primi due anni di servizio nella specialità per cui viene assunto	23.000	22.000	20.000
Laureato di laboratorio	24.000	23.000	21.000
II Categoria (Concetto)			
Economo di Casa di Cura con oltre 100 letti	22.000	21.000	20.000
Economo di Casa di Cura da 50 a 100 letti	21.000	20.000	19.000
Insegnanti elementari diplomati, specializzati in psicologia infantile per Casa di Cura di specie *e*)	—	—	20.000
Contabile di concetto	21.000	20.000	19.000
Altri impiegati di concetto	20.000	19.000	18.000
Personale tecnico di laboratorio o gabinetto con diploma di scuola media superiore specializzata	20.000	19.000	18.000
III Categoria A (Amministrativo d'ordine)			
Segretario con compiti di economato di Casa di Cura fino a 50 letti	16.000	15.000	14.000

Addetto alla accettazione, registrazione, dimissione degli ammalati ecc.	15.000	14.000	13.000
Contabile d'ordine e stenodattilografo	15.000	14.000	13.000
Dattilografo ed altri impiegati d'ordine	14.000	13.000	12.000
III Categoria B (Ausiliario sanitario)			
Infermiera diplomata	15.500	15.000	14.000
Ostetrica	15.500	15.000	14.000
Fisioterapista diplomata	15.500	15.000	14.000
Vigilatrice diplomata	15.500	15.000	14.000
Tecnico di laboratorio diplomato	16.000	15.500	14.500

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

IV Categoria			
Infermiere generico	15.500	15.000	14.000
Maestro di mestiere per i soli Istituti di categoria *e*)	—	—	13.000
Addetto al telefono	12.500	12.000	11.000
Guardarobiera consegnataria	11.000	10.500	9.500
V Categoria			
Cuoco	15.500	15.000	14.000
Aiuto cuoco	13.500	13.000	12.000
Garzone di cucina	12.000	11.500	10.500
Dispensiere	13.000	12.500	12.000
Cameriere	12.000	11.500	10.500
Inserviente o portantino	12.000	11.500	10.500
Portiere comune	12.500	12.000	11.000
Usciere, fattorino	12.000	11.500	10.500
Giardiniere	13.500	13.000	12.000
Conduttore di caldaie patentato	13.500	13.000	12.000
Autista meccanico	13.500	13.000	12.000
Uomo di fatica tutto fare	12.000	11.500	10.500
Aiuto guardarobiera, rammendatrice ecc	9.500	9.000	8.500
Addetto ai servizi fissi di aiuto	11.000	10.500	9.500
VI Categoria			
Addetto alla manutenzione; elettricista, idraulico, meccanico ecc.	12.500	12.000	11.000
Lavandaio	11.000	10.500	9.500
Aiuto lavandaio	10.000	9.500	8.500
Cucitrice	8.500	8.000	7.000

Art. 3.

AUMENTI E RIDUZIONI

I minimi di stipendio e salario di cui all'articolo precedente, si intendono ridotti del 15% per il personale femminile ivi non indicato come tale e per i minori degli anni 21 ulteriormente del 10%.

Per i tirocinanti infermieri ed infermiere, ai sensi dell'art. 63 ultima parte del Contratto Nazionale, il salario minimo mensile è quello previsto nell'articolo precedente per gli inservienti e le inservienti, maggiorato del 15%.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazione dell'art. 10 del Contratto Nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di III categoria e di due apprendisti per ognuno di IV, V e VI categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio o salario previsto nei due articoli precedenti, si intendono ridotti nella misura prevista nell'art. 15 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre allo stipendio ed al salario fissati negli articoli precedenti, ai sensi dell'art. 39 del Contratto Nazionale, il personale a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta inizialmente fissato nella seguente misura mensile:

	Uomini Lire	Donne Lire
dai 18 ai 21 anni compiuti	19.000	16.500
dai 16 ai 18 anni compiuti	17.500	14.500
oltre i 21 anni compiuti	14.500	13.000

Per il futuro queste cifre, che sono state fissate in base all'indice del costo della vita del Capoluogo della provincia di Modena dell'agosto 1957 e di cui al Bollettino mensile dell'Ufficio Centrale di Statistica, subiranno le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla percentuale: 2 unità = 2%, che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto da almeno una delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, alla Sede Centrale dell'A.N.C.I.P. entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bollettino. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

ISTITUTI PERIFERICI

Le retribuzioni complessive risultanti dagli articoli precedenti, debbono essere ridotte del 3% nei confronti dei dipendenti degli Istituti ubicati al di fuori della città di Modena.

Art. 7.

CORRISPETTIVO ED ORARIO

I minimi di retribuzione mensile di cui agli articoli precedenti, si intendono stabiliti per tutti i giorni di ogni mese, compresi quelli di riposo e delle festività e per il corrispettivo di lavoro di cui agli artt. 19 e 20 del Contratto Nazionale.

Art. 8.

VITTO E ALLOGGIO

In applicazione dell'art. 42 del Contratto Nazionale il personale convivente dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto nella misura di lire 7.500 e l'alloggio nella misura di lire 900 mensili se di I, II e III categoria e di L. 5.500 per vitto e L. 600 per l'alloggio per le altre categorie.

Anche le cifre anzidette subiranno proporzionalmente le stesse variazioni dell'elemento mobile secondo le modalità dell'articolo precedente.

La trattenuta del vitto per il personale di IV, V e VI categoria si riferisce a due pasti giornalieri, uno meridiano (minestra, pietanza e contorno, vino escluso) e ad un analogo pasto alla sera. Ove venga consumato un solo pasto, la cifra della trattenuta anzidetta sarà dimidiata.

Art. 9.

PERSONALE SALTUARIO

Al personale che venisse assunto a giornata, la retribuzione verrà corrisposta in base a quella mensile risultante dai minimi previsti negli articoli precedenti.

Art. 10.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 48 del Contratto Nazionale il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

a) per le trasferte che gli comportino la assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione:

b) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 11

EFFETTI

Il presente contratto sostituisce quello precedente ed annulla ed assorbe qualsiasi altro diverso sistema di trattamento dei dipendenti comunque in contrasto con le norme del Contratto Nazionale normativo, ferma restando la clausola dell'ultima parte dell'art. 106 del medesimo.

Art. 12.

DURATA

Il presente Contratto entra in vigore il 1° ottobre 1957 ed avrà efficacia fino alla scadenza del Contratto Nazionale e cioè fino al 31 dicembre 1958. Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima della anzidetta scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 GENNAIO 1957, PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI PARMA

L'anno 1957, il giorno 12 gennaio in Parma innanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro in persona del Vice Direttore sig. *Ivo Soldati,*

t r a

la Sede Provinciale di Parma della ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI in persona del prof. *Walter Melocchi* e del dott. *Edoardo Valli,* assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci*, anche in rappresentanza della ASSOCIAZIONE NAZIONALE,

e

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE aderente alla U.I.L. in persona del sig. *Ruggero Caggiati* che è anche delegato dell'UNIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI OSPEDALIERI, assistito dalla sig.na *Ida Ilariuzzi* e dal sig. *Virgilio Zanichelli* anche in rappresentanza della CAMERA SINDACALE U.I.L. di Parma,

e

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA aderente alla C.I.S.L. in persona del Vice Segretario sig. *Giuseppe Fabi* che è anche delegato dalla F.I.S.O., assistito dal sig. *Giovanni Pattonieri* anche per l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE della C.I.S.L. di Parma,

e

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI aderente alla C.G.I.L. in persona del sig. *Virgilio Avanzini* Segretario Provinciale che è anche delegato dalla FEDERAZIONE NAZIONALE OSPEDALIERI, assistito dal rag. *Luciano Della Tana* anche per la CAMERA DEL LAVORO della provincia di Parma;

si è stipulato il presente Accordo Economico Provinciale in applicazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro stipulato il 24 maggio 1956 da valere, per i dipendenti degli Istituti di Cura privati della provincia di Parma aderenti all'Associazione Nazionale (A.N.C.I.P.).

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 2 e 38 del Contratto Nazionale, gli Istituti di Cura privati della provincia di Parma che sono tenuti all'osservanza del presente Contratto appartengono alla specie *e*), secondo la loro specializzazione e destinazione prevalente, risultante dalla attestazione ufficiale apposta ai sensi dell'art. 109, sulla copia del Contratto ad essi distribuita dall'A.N.C.I.P.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli articoli 3, 38 e 42 del Contratto Nazionale, i minimi di stipendio e salario mensili del personale, al lordo delle trattenute di legge, sono fissati come segue

PERSONALE IMPIEGATIZIO

III Categoria A (Amministrativo d'ordine)

	Lire
Contabile o addetto all'accettazione, registrazione, dimissione degli ammalati ecc.	13.500
Altri impiegati d'ordine	12.500

III Categoria B (Ausiliario sanitario)

Infermiera diplomata	11.500
Ostetrica	11.500
Tecnico di gabinetto e di laboratorio diplomato	11.500

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

IV Categoria

Infermiere generico	11.500
Capo cuoco	14.500
Guardarobiera consegnataria	7.700

V Categoria

Cuoco	12.500
Aiuto cuoco	10.500
Garzone di cucina	8.800
Dispensiere di magazzino	9.500
Cameriere di sala, di stanza del personale	8.800
Inserviente, portantino	8.800
Facchino ai piani	8.800
Aiuto guardarobiera	7.200
Autista meccanico	11.000

	Lire
Conduttore di caldaie patentato	10.500
Giardiniere	10.500
Addetto ai servizi vari con mansioni promiscue	8.800
VI Categoria	
Addetti alla manutenzione: elettricisti, idraulici, meccanici ecc.	10.200
Lavandaio	9.000
Stiratrice	7.000

Art. 3.

AUMENTI E RIDUZIONI

I minimi di stipendio e salario di cui all'articolo precedente, per il personale femminile ivi non indicato come tale, anche ai sensi dell'art. 43 del Contratto Nazionale, si intendono ridotti del 15%; per i minori degli anni 21 ulteriormente del 10% ove non si tratti di apprendisti, ed inoltre del 5% per gli Istituti ubicati al di fuori della cinta daziaria della città di Parma.

Agli effetti dell'art. 63 ultima parte del Contratto Nazionale, ai tirocinanti infermieri dovrà essere corrisposto il salario minimo previsto nell'articolo precedente per gli inservienti maggiorato del 10%.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazione dell'art. 10 del Contratto Nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di III categoria e a due apprendisti per ognuno di V e VI categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista dall'art. 15 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre allo stipendio ed al salario fissati nell'articolo precedente, ai sensi dell'art. 39 del Contratto Nazionale, il personale ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta inizialmente fissato nella seguente misura mensile (per 30 giorni):

UOMINI	Lire
oltre i 21 anni compiuti	18.800
dai 18 ai 21 anni compiuti	16.300
dai 16 ai 18 anni compiuti	13.300

DONNE	
oltre i 21 anni compiuti	16.100
dai 18 ai 21 anni compiuti	12.800
dai 16 ai 18 anni compiuti	10.200

Per il futuro l'elemento mobile di cui sopra, che è stato fissato in base all'indice del costo della vita del Capoluogo della provincia di Parma del dicembre 1956 e di cui al Bollettino dell'Ufficio Centrale di Statistica, subirà le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla percentuale: 2 unità = 2%, che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto almeno da una delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, che dovrà darne comunicazione anche alla Sede Centrale dell'A.N.C.I.P. entro 15 giorni dalla pubblicazione del Bollettino. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

VITTO E ALLOGGIO

In applicazione dell'art. 42 del Contratto Nazionale il personale convivente dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto e dell'alloggio che, computato in percentuale sulla media delle prime voci dell'elemento mobile, viene fissato sia per gli uomini che per le donne nella misura mensile (per 30 giorni) di L. 7.800 per il vitto e L. 1.100 per l'alloggio.

Le cifre così inizialmente fissate subiranno proporzionalmente le stesse variazioni dell'elemento mobile, secondo le modalità dell'articolo precedente.

Art. 7.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 48 del Contratto Nazionale il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

1) per le trasferte che gli comportino l'assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione;

2) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 8.

EFFICACIA E DURATA

Il presente accordo entra in vigore il 1° febbraio 1957 ed avrà efficacia fino alla scadenza del Contratto Nazionale. Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima della anzidetta scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 MAGGIO 1957, PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

L'anno 1957, il giorno 9 maggio in Ravenna

tra

la Sede Provinciale di Ravenna della ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI, in persona del dott. *Massimo Sirotti* e del sig. *Ettore Guerra*, assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci* anche in rappresentanza della ASSOCIAZIONE NAZIONALE,

e

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE aderente alla U.I.L. in persona del sig. *Piero Manoldini* che è anche delegato della UNIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI OSPEDALIERI, assistito dal sig. *Armando Gnani,* anche in rappresentanza della CAMERA SINDACALE U.I.L. di Ravenna,

e

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI aderente alla C.G.I.L. in persona del sig. *Sauro Morigi,* Segretario provinciale che è anche delegato dalla FEDERAZIONE NAZIONALE OSPEDALIERI, assistito dal sig. *Bruto Contarini* anche per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della provincia di Ravenna;

si è stipulato il presente Contratto economico provinciale in applicazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro, stipulato il 24 maggio 1956, da valere per i dipendenti degli Istituti di Cura Privati della provincia di Ravenna aderenti alla Associazione Nazionale (A.N.C.I.P.).

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 2 e 38 del Contratto Nazionale, gli Istituti di Cura privati della provincia di Ravenna che sono tenuti alla osservanza del presente Contratto, appartengono alla specie *a*) e *c*), secondo la loro specializzazione e destinazione prevalente, risultante dalla attestazione ufficiale apposta ai sensi dell'art. 109, sulla copia del Contratto ad essi distribuita dall'A.N.C.I.P.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli articoli 3, 38 e 42 del Contratto Nazionale, i minimi di stipendio e salario mensili del personale delle Case di Cura di specie *c*), sono fissati come segue, al lordo delle trattenute di legge:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

	Lire
I Categoria (Direttivo)	
Medico assistente	30.000
Medico con meno di due anni di servizio nella specialità per la quale viene assunto	25.000
II Categoria (Concetto)	
Maestro di colonia diplomato	20.000
Contabile di concetto	18.500
Altri impiegati di concetto	17.000
III Categoria A (Amministrativo d'ordine)	
Segretario e contabile d'ordine	15.000
Addetto alla ricezione degli ammalati ecc.	10.500
Dattilografo ed altro personale d'ordine	10.500
III Categoria B (Ausiliario sanitario)	
Infermiera diplomata	14.500
Ostetrica	14.500

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

	Lire
IV Categoria	
Infermiere patentato e generico	14.500
Guardarobiera consegnataria	10.300
V Categoria	
Cuoco	16.000
Aiuto cuoco	12.000
Garzone di cucina	10.500
Inserviente o portantino	10.500
Inserviente di laboratorio (uomo)	10.500
Fattorino	10.500
Portiere comune	11.000
Conduttore di caldaie patentato	13.000
Autista meccanico	13.000
Bagnino	11.000
Personale di fatica (tutto fare)	10.500
VI Categoria	
Addetti alla manutenzione, elettricista, idraulico ecc.	11.500
Lavandaio	10.500

I minimi di stipendio e salario di cui sopra ai sensi dell'art. 38 del Contratto Nazionale, si intendono aumentati del 5% per il personale degli Istituti di specie *a)* (sanatorio per t.b.c. polmonare).

Art. 3.

AUMENTI E RIDUZIONI

Per il personale femminile ivi non indicato come tale, ai sensi dell'art. 43 del Contratto Nazionale, i minimi di cui sopra si intendono ridotti del 15%; per i minori degli anni 21 ulteriormente del 10% ove non si tratti di apprendisti, ed inoltre del 5% per gli Istituti che non abbiano sede in Ravenna, Faenza e Lugo.

Agli effetti dell'art. 63 ultima parte del Contratto Nazionale, ai tirocinanti infermieri dovrà essere corrisposto il salario mensile previsto nell'articolo precedente per gli inservienti, maggiorato del 15%.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazone dell'art. 10 del Contratto Nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere, è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di III categoria e di due apprendisti per ognuno di IV e di V categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista dall'art 15 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre allo stipendio ed al salario fissati negli articoli precedenti, ai sensi dell'art. 39 del Contratto Nazionale, il personale ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta fissato nella seguente misura **mensile:**

	Uomini	Donne
oltre i 21 anni compiuti	L. 19.500	L. 16.700
dai 18 ai 21 anni compiuti	» 18.300	» 14.500
dai 16 ai 18 anni compiuti	» 14.500	» 12.500

Per il futuro l'elemento mobile di cui sopra, che è stato inizialmente stabilito in base all'indice del costo della vita di Ravenna del maggio 1957, subirà le stesse variazioni che si verificassero al detto indice secondo quanto verrà pubblicato dal Bollettino dell'Ufficio Centrale di Statistica, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla percentuale: 2 unità = 2%, che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto alla Sede Provinciale dell'A.N.C.I.P. almeno da una delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, che dovrà darne comunicazione anche alla Sede Centrale dell'A.N.C.I.P. entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bollettino. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

VITTO E ALLOGGIO

L'importo del vitto e dell'alloggio che il personale convivente dovrà rimborsare all'Istituto, in applicazione dell'art. 42 del Contratto Nazionale, viene fissato in percentuale sulla media delle prime cifre dell'elemento mobile, sia per gli uomini che per le donne nella misura mensile di L. 10.800 oppure di L. 360 giornaliere per il vitto e L. 600 mensili per l'alloggio.

Le cifre così inizialmente fissate subiranno proporzionalmente le stesse variazioni dell'elemento mobile, secondo le modalità dell'articolo precedente.

L'importo del rimborso per vitto è stabilito per 2 pasti, uno meridiano (minestra, pietanza e contorno), ed un analogo pasto alla sera.

Esso sarà dimidiato ove il dipendente ne consumi uno solo.

Art. 7

ISTITUTI STAGIONALI

Per il personale assunto a tempo determinato negli Istituti a carattere stagionale, valgono le norme di cui all'art 94 e seguenti del Contratto Nazionale.

Art. 8.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 48 del Contratto Nazionale, il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

a) per le trasferte che gli comportino la assenza per tutta la giornata, con l'onere della consumazione di due pasti ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione;

b) per quelle che comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 9.

EFFETTI E DURATA

Il presente Contratto entra in vigore il 1° giugno 195[illegible] ed avrà efficacia fino alla scadenza del Contratto Nazionale. Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima della anzidetta scadenza.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 17 MARZO 1958, PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L'anno 1958, il giorno 17 marzo in Reggio Emilia innanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro in persona del suo Direttore dott. *Giorgio Marino Zorzi*

tra

la Sede Provinciale di Reggio Emilia della Associazione Nazionale degli Istituti di Cura privati in persona del dott. *Giovanni Fiori* e dott. *Cesare Ughi*, assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci*, anche in rappresentanza della Associazione Nazionale,

e

il Sindacato Provinciale Ospedalieri e dipendenti Case di Cura aderenti alla CISL, in persona del Segretario sig. *Walter Lusuardi* che rappresenta anche la FISO, assistito dal sig. *Ermanno Jori* per la Unione Provinciale CISL di Reggio Emilia,

e

il Sindacato Provinciale Ospedalieri, aderente alla CGIL in persona del suo Segretario *Luciano Cantagalli*, che è delegato dalla Federazione Nazionale Ospedalieri, assistito dal sig. *Ermes Ognibene*, per la Camera del Lavoro di Reggio Emilia,

e

il Sindacato Provinciale dipendenti Case di Cura private aderente alla UIL in persona del Segretario sig. *Pietro Montanari*, in rappresentanza dell'UISAO, assistito dal sig. *Jaures Olivi*, anche per la Camera Sindacale UIL di Regio Emilia

e tra

la Sede Provinciale ANCIP *come sopra*,

e

il Sindacato Provinciale Ospedalieri e dipendenti Case di Cura private aderenti alla CISNAL, in persona del suo Segretario *Armando Salsi*, anche per la Federazione Nazionale di categoria, assistito dai sigg. *Mario Benedetti e Paganelli Aldo* per la Unione Sindacale CISNAL di Reggio Emilia e dal sig. *Carlo Bonino* per la CISNAL Centrale;

si è stipulato il presente Contratto economico provinciale in applicazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro stipulato il 24 maggio 1956, da valere per i dipendenti degli Istituti di Cura privati della provincia di Reggio Emilia aderenti alla Associazione Nazionale (ANCIP).

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 2 e 38 del Contratto Nazionale, gli Istituti di Cura privati della provincia di Reggio Emilia, che sono tenuti alla osservanza del presente contratto, appartengono alla specie che risulta dalla attestazione ufficiale apposta ai sensi dell'art. 109 sulla copia del Contratto Nazionale ad essi distribuita dall'ANCIP.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli artt. 3, 38 e 42 del Contratto Nazionale, i minimi di stipendio e salario mensili, comprensivi del caro pane ed al lordo delle trattenute di legge, per il personale delle Case di Cura di specie c) sono fissati come segue:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

I Categoria (Direttivo)

Direttore amministrativo	L. 35.000
Direttore sanitario	» 35.000
Medico di reparto	» 32.000
Medico assistente	» 30.000
Medico fino a due anni di specializzazione nello stesso Istituto	» 21.000
Medico dopo due anni di specializzazione	» 25.000
Medico di laboratorio	» 25.000

II Categoria (Concetto)

Economo per Casa di cura con oltre 50 letti	» 16.000
Contabile di concetto	» 15.000
Altri impiegati di concetto	» 14.000

III Categoria A (Amministrativo d'ordine)

Segretario con compiti di economato di Casa di Cura fino a 50 letti	» 13.500
Contabile	» 13.000
Addetto alla registrazione, accettazione, dimissione degli ammalati ecc.	» 12.000
Stenografo	» 12.000
Dattilografo ed altri impiegati d'ordine	» 11.000

III Categoria B (Ausiliario sanitario)

Infermiera diplomata	L. 13.000
Ostetrica	» 13.000
Tecnico di gabinetto o di laboratorio diplomato	» 13.500

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

IV Categoria

Sorvegliante ai servizi non sanitari ed al personale non impiegatizio	L. 13.500
Infermiere generico	» 13.500
Massaggiatore	» 12.500
Guardarobiera consegnataria	» 9.500

V Categoria

Cuoco	L. 15.000
Aiuto cuoco	» 12.500
Garzone di cucina	» 10.000
Dispensiere	» 11.500
Inserviente	» 10.000
Usciere o fattorino	» 10.000
Autista meccanico	» 12.000
Addetto alle caldaie patentato	» 12.000
Personale di fatica tutto fare	» 10.000
Aiuto guardarobiera	» 8.000

VI Categoria

Addetto alla manutenzione: elettricista, idraulico, ecc.	L. 11.000
Lavandaio	» 10.000

I minimi anzidetti si intendono aumentati del 5% per i dipendenti delle Case di Cura sanatoriali per t.b.c. polmonare.

Art. 3.

AUMENTI E RIDUZIONI

Ai sensi dell'art. 43 del C. N. i minimi di stipendio e salario previsti nell'articolo precedente, si intendono ridotti del 15% per il personale femminile ivi non indicato come tale; per i minori degli anni 21 ulteriormente del 10% ed altresì del 5% per i dipendenti delle Case di Cura non ubicate nel capoluogo della provincia.

Per i tirocinanti infermieri ed infermiere, ai sensi dell'art. 63 ultima parte del Contratto Nazionale, il salario mensile è quello previsto nell'articolo precedente per gli inservienti e le inservienti, maggiorato del 15%.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazione dell'art. 10 del Contratto Nazionale, il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di III Categoria e di due apprendisti per ognuno di IV, V e VI categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista nell'art. 15 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre allo stipendio ed al salario previsti negli articoli precedenti, ai sensi dell'art. 39 del C. N., il personale a qualsiasi categoria appartenga ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta inizialmente fissato nella seguente misura mensile:

UOMINI

oltre i 21 anni compiuti	L. 19.000
dai 18 ai 21 anni	» 16.000
dai 16 ai 18 anni	» 13.000

DONNE

oltre i 21 anni compiuti	L. 16.000
dai 18 ai 21 anni	» 13.000
dai 16 ai 18 anni	» 10.000

Per il futuro queste cifre, che sono state fissate in base all'indice del costo della vita del capoluogo della provincia di Reggio Emilia del marzo 1958 e di cui al Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica, subiranno le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla percentuale: 2 unità uguale 2%, che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto da almeno una delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti alla Sede Centrale dell'ANCIP, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bollettino. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

CORRISPETTIVO ED ORARIO

I minimi di retribuzione di cui agli articoli precedenti si intendono stabiliti per tutti i giorni di ogni mese, compresi quelli di riposo e delle festività e per il corrispettivo di lavoro di cui agli artt. 19 e 20 del Contratto Nazionale.

Art. 7.

VITTO E ALLOGGIO

In applicazione dell'art. 42 del C. N. il personale convivente dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto nella misura iniziale di L. 10.500 mensili e quello dell'alloggio in L. 600 mensili.

Anche le cifre anzidette subiranno proporzionalmente le stesse variazioni dell'elemento mobile secondo le modalità dell'articolo precedente.

La trattenuta del vitto si riferisce a due pasti giornalieri, uno meridiano (minestra, pietanza e contorno, vino escluso) e ad un analogo pasto alla sera. Ove venga consumato un solo pasto, la cifra della trattenuta anzidetta sarà dimidiata.

Art. 8.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 48 del C. N. il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

a) per le trasferte che gli comportino la assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione;

b) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 9.

EFFETTI

Il presente contratto sostituisce, annulla ed assorbe qualsiasi altro diverso trattamento dei dipendenti comunque in contrasto con le norme del contratto nazionale normativo, ferma restando la clausola dell'ultima parte dell'art. 106 del medesimo.

Art. 10.

DURATA

Il presente Contratto entra in vigore il 1° aprile 1958 ed avrà efficacia fino alla scadenza del Contratto Nazionale e cioè fino al 31 dicembre 1958.

Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima della anzidetta scadenza e rimarrà in vigore fino al suo completo rinnovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1812.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori, dipendenti dalle imprese che fabbricano articoli di vetro a soffio ed a macchina e dalle imprese dei settori della ceramica, dell'isola di Murano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende che fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina;

Visti i contratti collettivi nazionali 31 gennaio 1957, 31 luglio 1957 e 30 ottobre 1957, rispettivamente per gli operai, gli impiegati e le categorie speciali dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica;

Visti, per l'isola di Murano:

— l'accordo collettivo 2 aprile 1947, per la determinazione della festività infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria del vetro, stipulato tra la Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; cui ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

— l'accordo collettivo 27 agosto 1949, per la determinazione della festività infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria dei refrattari, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale Vetrai, Ceramisti ed Affini C.G.I.L. ; cui ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

— l'accordo collettivo 8 gennaio 1957, sulla disciplina del trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria del vetro e della ceramica, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Italiana del Lavoro, cui ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Venezia in data 2 maggio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per l'isola di Murano:

— l'accordo collettivo 2 aprile 1947, relativo alla determinazione della festività infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria del vetro;

— l'accordo collettivo 27 agosto 1949, relativo alla determinazione della festività infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria dei refrattari;

— l'accordo collettivo 8 gennaio 1957, relativo alla disciplina del trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria del vetro e della ceramica,

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti le rispettive discipline nazionali delle categorie, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese che fabbricano articoli di vetro a soffio ed a macchina, e dalle imprese dei settori della ceramica, dell'isola di Murano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 53. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 2 APRILE 1947
PER LA DETERMINAZIONE DELLA FESTIVITÀ INFRASETTIMANALE SOSTITUTIVA DI QUELLA DEL SANTO PATRONO PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEL VETRO NELL'ISOLA DI MURANO

Addì, 2 aprile 1947,

tra

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA, rappresentata agli effetti del presente accordo, dal dott. *Paolo Venini,* presidente della Sezione degli industriali del vetro e della ceramica della predetta Associazione, assistito dal dott. *Giuseppe Ongaro,* funzionario dell'Associazione stessa,

con l'intervento degli industriali della categoria signori *Galliano Ferro*, dott. *Pietro Benvenuti* e dottor *Leopoldo Merkel*,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI VENEZIA E PROVINCIA, rappresentata per delega dal segretario on. *Igino Borin*, dal sig. *Giuseppe Pagnin*, segretario del SINDACATO VETRAI DI MURANO,

considerato che la solennità del santo Patrono era celebrata in giorni diversi dalle industrie vetrarie dell'isola di Murano (primo lunedì del mese di luglio, San Nicolò ed altre giornate), allo scopo di uniformare la celebrazione della ricorrenza stessa nell'ambito dell'isola, si conviene che la festività infrasettimanale del santo Patrono è sostituita con le due semifestività (corrispondenti a quattro ore lavorative) della vigilia di Pasqua e della vigilia di Natale.

Il presente accordo, che si applica esclusivamente nei confronti degli operai dipendenti da aziende esercenti l'industria del vetro nell'isola di Murano, avrà la durata di un anno dalla data della sua stipulazione e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato da una delle due parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della sua scadenza o della scadenza delle sue eventuali tacite rinnovazioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 AGOSTO 1949 PER LA DETERMINAZIONE DELLA FESTIVITÀ INFRASETTIMANALE SOSTITUTIVA DI QUELLA DEL SANTO PATRONO PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEI REFRATTARI NELL'ISOLA DI MURANO

Venezia, 27 agosto 1949

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Venezia, rappresentata, agli effetti del presente accordo, dal sig. *Artemio Toso*, presidente della Sezione del vetro e della ceramica, assistito dal dott. *Giuseppe Ongaro*, funzionario della Associazione stessa;

e

la Federazione provinciale vetrai ceramisti ed affini, rappresentata dal segretario sig. *Giuseppe Pagnin*;

considerato che la solennità del Santo Patrono, un tempo celebrata in giorni diversi dalle varie industrie vetrarie dell'isola di Murano, è stata per le industrie stesse sostituita con accordo collettivo:

allo scopo di uniformare la celebrazione della ricorrenza stessa nell'ambito dell'isola, tenuto conto della situazione di fatto esistente:

si conviene:

che la festività infrasettimanale del Santo Patrono è sostituita per gli operai dipendenti da azienda esercenti l'industria dei refrattari nell'isola di Murano dalle due semi festività (corrispondente ciascuna a 4 ore lavorative) della vigilia di Pasqua e della vigilia di Natale.

Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua stipulazione ed avrà la durata di un anno; esso si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non venga disdettato da una delle due parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della sua scadenza o della scadenza delle eventuali tacite rinnovazioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 8 GENNAIO 1957 SULLA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI MENSA AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEL VETRO E DELLA CERAMICA NELL'ISOLA DI MURANO

Venezia, 8 gennaio 1957

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Venezia, rappresentata, agli effetti del presente accordo, dal sig. *Artemio Toso*, presidente della Sezione del vetro e della ceramica dell'Associazione stessa, assistito dal funzionario sig. *Giuseppe Ongaro*,

con l'intervento del sig. *Ugo Donà*, presidente della Mensa interaziendale di Murano, e degli industriali della categoria signori: *Ermanno Toso*, rag. *Francesco Vagliano*, rag. *Franco Nason* e sig. *Ugo Nason*,

e

la Camera confederale del lavoro di Venezia e provincia, rappresentata dal sig. *Giuseppe Pagnin*, segretario responsabile della Federazione vetrai ceramisti ed affini, l'Unione sindacale provinciale F.I.L.C.A., rappresentata dal sig. *Alessandro Cescato* e l'Unione italiana del lavoro, rappresentata dal segretario signor *Luigi Costantini*;

con l'intervento dei lavoratori, *Emilio d'Este, Adelino Gaggio, Adolfo Molin, Aldo Rossi* e *Ines Sartori*,

a conclusione delle trattative per il rinnovo dell'accordo 14 aprile 1947, disdettato in termini dalla predetta Camera del lavoro;

nell'intento di potenziare il funzionamento della Mensa interaziendale di Murano:

si è convenuto quanto segue, in ordine al trattamento di mensa da praticare ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria del vetro e della ceramica nell'isola di Murano:

1. Il funzionamento della Mensa interaziendale sarà ulteriormente potenziato e a tal fine vengono determinati nelle seguenti misure gli importi del concorso dei datori di lavoro e dei lavoratori per ciascuna somministrazione:

L. 60 a carico del datore lavoro,
» 30 a carico del lavoratore.

2. La Mensa interaziendale somministrerà nel corso della settimana le seguenti minestre:

due giorni brodo, con 100 grammi di carne con osso;
tre giorni pasta asciutta;
un giorno pasta e fagioli.

La suddetta ripartizione potrà essere variata fermo restando l'onere complessivo, a richiesta dell'Organizzazione dei lavoratori e previe le conseguenti intese fra le parti.

3. L'adesione del lavoratore al trattamento di mensa avverrà per settimana anticipata e il lavoratore resterà soggetto alla trattenuta dell'importo settimanale di L. 180 anche qualora, nel corso della settimana, rinunciasse volontariamente a fruire, per una o più giornate, della somministrazione in natura.

La trattenuta non verrà operata in relazione alla quota delle giornate in cui il lavoratore risulti impossibilitato a fruire della mensa per motivi indipendenti dalla sua volontà, quali, ad esempio, ragioni di servizio, assenze per malattia o infortunio o comunque giustificate dall'azienda.

Il lavoratore potrà richiedere la somministrazione della minestra anche nel corso della settimana — con trattenuta, in tal caso, delle sole quote dal giorno successivo a quello della richiesta — solo nel caso di nuove assunzioni o di rientro in servizio al termine di assenza giustificata (malattia, infortunio, ferie, etc.).

4. Le aziende che non mettano a disposizione dei propri dipendenti il trattamento di mensa in natura dovranno corrispondere una indennità sostitutiva di mensa nella misura di L. 60 giornaliere.

5. La predetta indennità sostitutiva non compete al dipendente che per qualsiasi motivo — all'infuori di quelli esplicitamente considerati nel presente accordo — non intenda fruire della somministrazione in natura come sopra disciplinata.

Le aziende invece che mettono a disposizione il trattamento di mensa in natura corrisponderanno l'indennità sostitutiva di mensa nella predetta misura di lire 60 giornaliere soltanto ai dipendenti che non possono consumare la mensa per esigenze di servizio (inviati fuori stabilimento etc.), nonchè a quelli assegnati a lavoro notturno o compresi in turni avvicendati.

6. L'indennità sostitutiva, nella misura di L. 60 giornaliere, va corrisposta, in conformità a quanto stabilito dall'accordo interconfederale 20 aprile 1956, a tutti i lavoratori dipendenti in relazione agli istituti

contrattuali stabiliti nell'accordo predetto (festività nazionali e infrasettimanali, ferie gratifica natalizia e tredicesima mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e indennità di licenziamento.

7. Il presente accordo — che esplica la propria efficacia nei riguardi delle aziende e dei lavoratori da esse dipendenti, esercenti nell'isola di Murano l'industria del vetro (prime o seconde lavorazioni) e della ceramica, che non dispongono di mensa aziendale — entra in vigore il 1° gennaio 1957 ed avrà la durata di un anno.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato per eguale periodo qualora non venga disdettato da una delle parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno due mesi prima della sua scadenza o della scadenza delle eventuali tacite rinnovazioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1813.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli alberghi diurni della provincia di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;

Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;

Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo di lavoro 15 febbraio 1957, stipulato tra il Sindacato Gestori Alberghi Diurni e la F.I.L.C.A.T., la F.I.S.A.C., la U.I.L.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.Na.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Bologna, in data 20 agosto 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo 15 febbraio 1957, relativo ai dipendenti dagli alberghi diurni, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto medesimo, annesso al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli alberghi diurni della provincia di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 54. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 15 FEBBRAIO 1957, PER I DIPENDENTI DAGLI ALBERGHI DIURNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Oggi 15 febbraio 1957 presso la sede dell'Associazione Commercianti,

fra

il SINDACATO GESTORI ALBERGHI DIURNI rappresentato dal sig. *Ivo Scardovi* assistito dal sig. *Carlo Albonetti,*

e

la F.I.L.C.A.T., la F.I.S.A.C. e la U.I.L. rispettivamente rappresentate dai signori: *Ghino Rimondini, Parsifal Nanni e Sergio Ferrari* si è stipulato il presente contratto integrativo provinciale da valere per i dipendenti da alberghi diurni.

Le retribuzioni vengono fissate come segue:

cassiere paga base mensile	L.	15.080
cassiera paga base mensile	»	12.424
fuochista paga base settimanale	»	3.494
bagnino paga base settimanale	»	3.126
bagnina paga base settimanale	»	2.546
pedicure paga base settimanale	»	2.250

— maggiorata del 15% sui servizi effettuati dal lavoratore di prima categoria;

— maggiorata del 12,50% sui servizi effettuati dal lavoratore di seconda categoria;

manicure paga base settimanale L. 1.700

— maggiorata del 7,50% sui servizi effettuati dalla lavoratrice.

I barbieri e parrucchieri seguono le retribuzioni dei barbieri e parrucchieri esterni (botteghe artigiane).

In aggiunta alle retribuzioni sopra indicate sarà corrisposta una indennità di contingenza secondo le norme in vigore del settore commerciale ed altrettanto dicasi per l'indennità di caro pane.

In aggiunta a quanto sopra sarà corrisposta a tutti i dipendenti da alberghi diurni una indennità di sottosuolo in misura di L. 250 settimanali.

Le parti stipulanti si impegnano di svolgere i loro migliori uffici presso le rispettive loro Federazioni naizonali perchè si addivenga, con la maggiore sollecitudine, alla stipulazione di un Contratto collettivo nazionale per quanto si attiene alla parte normativa.

Il presente accordo entra in vigore dal giorno 18 febbraio 1957.

Le parti stipulanti precisano che le retribuzioni non comprendono alcuna quota di contingenza e che pertanto ad esse va aggiunta l'indennità nell'intera misura stabilita dagli accordi collettivi nazionali per il settore del commercio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1814.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri delle provincie di Foggia, Bari e della città di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visto, per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1954, per i lavoranti barbieri, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani Sindacato Provinciale Barbieri e Parrucchieri e il Sindacato Provinciale Lavoratori Barbieri e Parrucchieri C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. ;

Visto, per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 18 ottobre 1948, per i lavoranti barbieri dipendenti dalle sale da barba, stipulato tra il Sindacato Barbieri dell'Associazione Libera degli Artigiani e il Sindacato Lavoranti Barbieri C.G.I.L. -;

Visto, per la città di Bari, l'accordo collettivo integrativo 14 settembre 1948, richiamato dal predetto contratto 18 ottobre 1948 ed allo stesso allegato;

Visto, per la città di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 1 febbraio 1954, per i dipendenti da sale da barba, stipulato tra il Sindacato Esercenti Sale da Barba e il Sindacato Provinciale Lavoratori Barbieri C.G.I.L. -, il Libero Sindacato Barbieri C.I.S.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Foggia, in data 25 giugno 1960, n. 9 della provincia di Bari, in data 16 luglio 1960, n. 12 della provincia di Lecce, in data 30 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

— per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1954, relativo ai lavoranti barbieri;

— per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 18 ottobre 1948, relativo ai lavoranti barbieri dipendenti dalle sale da barba;

— per la città di Bari, l'accordo collettivo integrativo 14 settembre 1948, richiamato dal predetto contratto 18 ottobre 1948 ed allo stesso allegato;

— per la città di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 1 febbraio 1954, relativo ai dipendenti da sale da barba;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri delle provincie di Foggia, Bari e della città di Lecce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 55. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 APRILE 1954 PER I LAVORATORI BARBIERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

L'anno 1954, addì 26 aprile, presso l'Associazione Provinciale degli Artigiani si sono riuniti:

sig. *Luigi Russo* Presidente del SINDACATO PROVINCIALE BARBIERI E PARRUCCHIERI assistito dal Segretario Provinciale dell'Associazione Provinciale Artigiani sig. *Saverio Pascarelli* e dal sig. *Morlino Antonio*, componente il Comitato Direttivo della categoria.

sig. *Alfredo Racioppa* Segretario del SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI BARBIERI E PARRUCCHIERI aderente alla Camera Confederale del Lavoro, assistito dal signor *Miccoli Costanzo*, rappresentante la Camera Confederale del Lavoro di Foggia e Provincia, e dai seguenti lavoratori signori *Pontone Giuseppe*, *Foglio Alfonso*, *Spinapolice Matteo*, *Magistro Alfredo* e *Falco Vincenzo*, e dal sig. *Biasi Domenico* rappresentante dell'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L.

Dopo ampia e cordiale discussione è stato stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale al Contratto Nazionale di Categoria del 12 dicembre 1947.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento al punto *b*) dell'art. 9 del Contratto Nazionale di Lavoro, l'orario normale di lavoro settimanale è di 56 ore e così ripartite:

Orario invernale: dal 16 settembre al 15 aprile

Apertura: ore 8 — ore 15

Chiusura: ore 13 — ore 20

Il suddetto orario sarà osservato nei giorni feriali ad eccezione del lunedì.

Orario domenicale e festivo:

Dalle ore 8 alle ore 14

Orario estivo:

Apertura: ore 8 — ore 16.30

Chiusura: ore 13.30 — ore 21

Il suddetto orario sarà osservato nei giorni feriali a eccezione del lunedì.

Orario domenicale e festivo:

Dalle ore 7.30 alle ore 13.30

Si chiarisce che sia nell'orario invernale che estivo la giornata di lunedì s'intenderà chiusura totale per il riposo settimanale.

Art. 2.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi oltre che la domenica le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio (Epifania), 19 marzo (S. Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° novembre (giorno dei Santi), 8 dicembre (Immacolata), 25 dicembre (Natale), ed il giorno del Santo Patrono per ogni singolo Comune.

Art. 3.

FESTIVITÀ NAZIONALI

Sono considerate festività nazionali quelle previste dalle norme di legge, ossia: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, e 4 novembre.

Nei giorni festivi infrasettimanali il personale ha diritto alla intera giornata di salario normale come se avesse lavorato.

Per il trattamento economico per le festività nazionali si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 4.

MINIMI DI PAGA SETTIMANALE

Lavoranti di 1ª categ. giorn. (750)	L.	4.500
Lavoranti di 2ª categ. giorn. (700)	»	4.200
Lavoranti di 3ª categ. giorn. (650)	»	3.900

Le suddette paghe sono valevoli per i Comuni: Foggia, Cerignola, Lucera, Manfredonia e San Severo.

Per i Comuni della Provincia le suddette paghe saranno ridotte del 10% (dieci per cento).

Art. 5.

APPRENDISTATO

Per quanto riflette l'apprendistato, le parti si rimettono integralmente all'art. 30 del già citato Contratto Nazionale di Lavoro e di comune accordo determineranno le paghe in riferimento all'art. 4 del presente accordo.

Art. 6.

SERVIZIO EXTRA

Per i servizi extra i lavoranti hanno diritto ad una percentuale pari al 15%. Per i servizi extra s'intende: olio, crema, massaggio, shampo, e frizioni con panni caldi.

Si chiarisce che le spese dei prodotti relativi sono a carico dei datori di lavoro.

Art. 7.

LAVORO STRAORDINARIO

a) per il lavoro straordinario diurno maggiorazione del 25%;

b) per il lavoro straordinario festivo maggiorazione del 35%.

Art. 8.

ARNESI DI LAVORO

Si stabilisce che gli arnesi di lavoro (rasoio, forbici, pettine e camice) vanno a totale carico dei lavoranti.

Art. 9.

MANCIE

Sono ammesse le mancie ad esclusivo vantaggio del personale. Nessuna partecipazione spetterà al conduttore dell'esercizio al quale spetta tuttavia quanto il cliente lascia in più, indipendentemente dalla mancia del lavoratore; se il lavoratore non ha ricevuto a parte la mancia, quanto il cliente lascia in più è di spettanza del lavorante stesso.

Art. 10.

GRATIFICA NATALIZIA

Con riferimento all'art. 23 del Contratto Nazionale di Lavoro del 21 novembre 1947 le parti stabiliscono che, a partire dal 1° gennaio 1954 la misura di detta gratifica è pari ad una settimana di salario.

Art. 11.

FERIE

Le parti si rimettono all'art. 17 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 12.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti concordano che col presente Contratto non hanno inteso abolire le condizioni di miglior favore tuttora esistenti o che si verificheranno sia in campo provinciale che in campo comunale.

Art. 13.

DURATA E DECORRENZA

Il presente contratto integrativo provinciale ha decorrenza dal 4 maggio 1954 e avrà la durata di un anno, e potrà essere disdettato entro due mesi dalla scadenza e precisamente entro il mese di marzo 1955.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 18 OTTOBRE 1948 PER I LAVORANTI BARBIERI DIPENDENTI DALLE SALE DA BARBA DELLA PROVINCIA DI BARI

L'anno 1948 il giorno 18 ottobre, in Bari, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro per la Puglia e Lucania, rappresentato, agli effetti del presente contratto, dall'avv. *Renzi Renzo;*

t r a

il SINDACATO BARBIERI DELL'ASSOCIAZIONE LIBERA DEGLI ARTIGIANI della Provincia di Bari, rappresentato dal suo Presidente sig. *Taddeo Giordano* assistito dai signori *De Santis Michele, Schirone Bartolomeo, Sansonetti Michele, Visino Mauro, Stracchiola Tommaso, Del Zio Giuseppe, Di Gioia Marino*, con l'intervento del Presidente dell'Associazione Libera degli Artigiani sig. *Morgese Arturo*

e

il SINDACATO LAVORANTI BARBIERI DELLA CAMERA DEL LAVORO della Provincia di Bari, rappresentato dal suo Segretario sig. *Mele Luigi,* con l'intervento dei signori *Antonio Di Bello, Longo Francesco* e *Natrella Angelo*, assistiti dal sig. *Giuseppe Lacarra* della citata Camera del Lavoro;

con l'intervento della CORRENTE SINDACALE CRISTIANA, rappresentata dal rag. *Ragno Giuseppe*,

si è stipulato il presente contratto di lavoro, integrativo a quello nazionale del 21 novembre 1947, da valere per i lavoranti barbieri dipendenti dalle sale da barba della provincia di Bari.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento al punto *b)* dell'art. 9 del Contratto Nazionale l'orario normale di lavoro settimanale di ore 56 è così ripartito:

Orario invernale

(10 ottobre 31 marzo)

Martedì dalle 8 alle 19,30
Mercoledì dalle 8 alle 19,30
Giovedì dalle 8 alle 19,30
Venerdì dalle 8 alle 19,30
Sabato dalle 8 alle 20,30
Domenica dalle 8 alle 13.

Ore 1 e ½ di intervallo.

Orario estivo

(1° aprile 30 settembre)

Martedì dalle 8 alle 20,30
Mercoledì dalle 8 alle 20,30
Giovedì dalle 8 alle 20,30
Venerdì dalle 8 alle 20,30
Ore 2 e ½ di intervallo.
Sabato dalle 8 alle 21
Domenica dalle 8 alle 13.

Ore 2 di intervallo.

Per i Comuni di cui al punto *c)* del precitato Contratto Nazionale l'orario normale settimanale è di 58 ore.

Art. 2.

ASSUNZIONE PROVVISORIA

Con riferimento all'art. 5 del Contratto Nazionale il personale provvisorio sarà retribuito con la paga della propria categoria maggiorata del 15%.

Art. 3.

1° GIORNI FESTIVI

a) Sono considerati semifestivi con apertura alle 8 fino alle 14 e con diritto alla corresponsione della giornata di salario, il 6 gennaio (Epifania), 19 marzo (S. Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, 1° gennaio, SS. Pietro e Paolo, 1° giorno di quaresima, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre ed il giorno del Patrono di ogni singolo comune;

b) giorno 24 dicembre apertura ore 8 chiusura ore 16;

giorno 25 dicembre apertura ore 8 chiusura ore 13.

2° FESTIVITÀ NAZIONALI

Per le festività nazionali ed il relativo trattamento economico si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 4.

VENDITA PROFUMERIA

Il lavoratore che eseguirà direttamente la vendita della profumeria avrà diritto ad una percentuale del 10% sul prezzo di vendita.

Art. 5.

MINIMI DI PAGA PER LA PROVINCIA

Per le sale da barba della provincia di Bari vengono ssate le seguenti riduzioni sulle retribuzioni fissate er il capoluogo e di cui all'allegato:

Comuni da 50.000 a 70.000 abitanti 5% di ridu- one;

Comuni da 25.000 a 50.000 abitanti 10% di ridu- one;

Comuni di popolazione inferiore ai 25.000 abitanti % di riduzione.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO

Con riferimento all'art. 15 del Contratto Nazionale ore di lavoro eseguite oltre l'orario normale di cui l'art. 1 comma 1° del presente contratto, saranno re- ibuite con la maggiorazione del 25% sulla paga base tre la quota contingenza.

Art. 7.

PERIODO FIERA DEL LEVANTE

Per la durata della Fiera del Levante e limitatamente al Comune di Bari, agli operai che presteranno la loro opera nelle giornate di lunedì sarà corrisposta una maggiorazione del 50% sulla paga base oraria.

Art. 8.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo provinciale di lavoro, del quale fa parte integrante l'allegato *A* ha decorrenza dal 31 agosto 1948 e avrà la durata di un anno.

Qualora una delle parti non ne dia disdetta a mezzo lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza si intenderà rinnovato per ugual periodo di tempo e così di seguito.

ALLEGATO A

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 SETTEMBRE 1948 PER I LAVORANTI BARBIERI DIPENDENTI DALLE SALE DA BARBA DELLA CITTA' DI BARI (CAPOLUOGO)

Il giorno 14 settembre 1948, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro, Bari, rappresentato dal dott. *Paolo Franich*:

tra

il SINDACATO BARBIERI DELLA ASSOCIAZIONE LIBERA DEGLI ARTIGIANI della Provincia di Bari, rappresentato dal suo Presidente sig. *Taddeo Giordano*, con l'intervento del Presidente della Sezione barbieri del predetto Sindacato sig. *Michele De Santis*, nonchè del sig. *Saverio Barone*, e dal cav *Flaviano Cipollino*

e

il SINDACATO LAVORANTI BARBIERI DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della Provincia di Bari, rappresentato dal suo Segretario sig. *Luigi Mele* con l'intervento del sig. *Antonio Di Bello* e del sig. *Angelo Natrella*, consiglieri del predetto Sindacato, assistiti dal sig. *Giuseppe Lacarra* della predetta Camera Confederale;

con l'intervento, per i propri aderenti, della CORRENTE SINDACALE CRISTIANA, rappresentata dal sig. *Giuseppe Ragno*;

in applicazione dell'accordo raggiunto presso la Prefettura di Bari dalle predette parti in data 31 agosto 1948 circa l'importo complessivo delle retribuzioni settimanali dei lavoranti barbieri dipendenti dalle sale da barba della città di Bari (capoluogo), nonchè per la gratifica natalizia agli stessi lavoranti

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

RETRIBUZIONI

Le retribuzioni settimanali per l'orario normale di lavoro dei lavoranti barbieri dipendenti dalle sale da barba della città di Bari (capoluogo), per le varie categorie di sale e per le varie qualifiche dei lavoranti, tenuto presente quanto disposto dall'art 30 del Contratto Nazionale 21 novembre 1947 circa l'« Apprendistato », distinte dette retribuzioni in paga base e nuovo carovita come le precedenti che dalle presenti vengono sostituite: conservando le presenti la riduzione del 10% sulle paghe base dalle sale di lusso o di 1ª categoria alle sale di 2ª categoria: sono le seguenti

(Vedere chiarimenti a verbale)

A) SALE DI LUSSO E DI 1ª

Qualifica	Paga base	Nuovo carovita	Totale
1° lavorante	720	2.530	3.250
2° lavorante	590	2.610	3.200
3° lavorante	550	2.450	3.000
Garzone o mezzo lavor.	445	1.965	2.410
Apprendista			
4° quarto	440	1.960	2.400
3° quarto	330	1.470	1.800
2° quarto	165	735	900
1° quarto (retribuzione libera)			

B) SALE DI IIª E DI IIIª

Qualifica	Paga base	Nuovo carovita	Totale
1° lavorante	648	2.281	2.929
2° lavorante	531	2.303	2.834
3° lavorante	495	2.194	2.689
Garzone o mezzo lavor.	401	1.857	2.258
Apprendista:			
4° quarto	396 —	1.755,20	2.151,20
3° quarto	297 —	1.316,40	1.613,40
2° quarto	148,50	658,20	806,70
1° quarto (retribuzione libera)			

Art. 2.

GRATIFICA NATALIZIA ANNO 1948

Confermato che per la determinazione della gratifica natalizia viene applicato l'art. 23 del sopra richiamato Contratto Nazionale e convenuto che là dove detta applicazione conduce ad una gratifica inferiore ad una settimana di retribuzione complessiva, la gratifica stessa viene ragguagliata a detta retribuzione settimanale complessiva, conservando perciò in tali casi la condizione di miglior favore derivante dall'accordo locale del 18 settembre 1947; la gratifica natalizia per l'anno 1948, in base alle paghe come sopra stabilite, risulta come segue per le varie qualifiche di lavoranti nelle varie categorie delle sale da barba della città di Bari (capoluogo):

Qualifiche	Sale di lusso e di Iª	Sale di IIª e IIIª
1° lavorante	3.647,30	2.966 —
2° lavorante	3.225,85	2.834 —
3° lavorante	3.014,30	2.689 —
Garz. o mezzo lavor.	2.430,45	2.258 —

Apprendisti:

Qualifiche	Sale di lusso e di I^a	Sale di II^a e III^a
4° quarto	2.411,40	2.151,20
3° quarto	1.808,60	1.613,40
2° quarto	904,30	806,70

1° quarto (l'importo della eventuale retribuzione settimanale).

Si riconosce e si conviene che eventuali variazioni delle retribuzioni di cui all'art. 1 del presente accordo, comporteranno le corrispondenti variazioni nelle gratifiche predette, da determinarsi in base ai criteri precisati nelle premesse contenute nel presente articolo.

Art. 3.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla settimana di paga iniziatasi con il 31 agosto 1948.

Esso formerà parte integrante del contratto integrativo, in corso di stipulazione, del precitato Contratto Nazionale e ne seguirà le sorti.

Chiarimenti a verbale

(Art. 1).

Le parti si danno atto che, nello spirito di mutua comprensione che ha portato alla stipulazione del presente accordo, hanno preceduto ad una opportuna rettifica delle retribuzioni complessive determinate presso la Prefettura di Bari in applicazione delle maggiorazioni concordate in quella sede sulle preesistenti retribuzioni.

Si danno altresì atto che al fine di perequare e coordinare con la situazione locale le nuove norme del citato Contratto Nazionale, è stato abbandonato il preesistente criterio della retribuzione unica del garzone o mezzo lavorante nelle varie categorie di sale, determinando così per detta qualifica e nelle sale di lusso e di 1^a una retribuzione superiore a quella nelle sale di 2^a e di 3^a.

Le parti sono d'accordo che debbono incontrarsi quanto prima per la determinazione delle nuove retribuzioni dei dipendenti dalle sale da barba dei Comuni della provincia di Bari, comprese le frazioni del Capoluogo, fermo restando che dette nuove retribuzioni avranno decorrenza dal 31 agosto 1948.

Visto, il contratto e l'allegato che precedono,

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1° FEBBRAIO 1954 PER I DIPENDENTI DA SALE DA BARBA PER LA CITTÀ DI LECCE

L'anno 1954, il giorno 1 del mese di febbraio presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro alla presenza del dott *Raffaele Melcleo*, Capo servizio Rapporti di Lavoro,

tra

il SINDACATO ESERCENTI SALE DA BARBA, rappresentato dal suo Presidente sig. *Vincenzo Stefanelli*, assistito dal prof. *Sacco Leonardo* dell'Associazione Provinciale Artigianato

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI BARBIERI, aderenti alla C.G.I.L. rappresentato dal suo Segretario sig. *Campobasso Vittorio* e dal sig. *De Vitis Vincenzo*, assistiti entrambi dai sigg. *Gargiulo Enrico* e *Corrado Rubino* della Camera del Lavoro di Lecce;

il LIBERO SINDACATO BARBIERI, aderenti alla C.I.S.L., rappresentato dal sig. *Scalinci Mario*,

è stato stipulato il seguente accordo economico da valere per i dipendenti dalle sale da barba per la città di Lecce.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE

L'orario delle sale da barba sarà quello previsto da un decreto Prefettizio di prossima emanazione, sulla base dell'accordo fra le organizzazioni Sindacali sopradescritte da alligare al presente accordo. L'accordo stesso prevede la chiusura completa del lunedì.

Art. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO

	Sale di I^a	Sale di II^a
Lavorante di 1^a	L. 750 giorn.	L. 750 giorn.
Lavorante di 2^a	» 650 giorn.	» 550 giorn.
Lavorante di 3^a	» 450 giorn.	» 350 giorn.

Le paghe di cui sopra sono comprensive della indennità caro-vita di cui al D. L. D. 2 febbraio 1944, n. 303 e non della indennità di caro-pane in ragione di L. 20 giornaliere e 520 mensili come previsto dalla vigente legge 17 luglio 1948, n. 1093.

Art. 3.

FESTIVITÀ NAZIONALI

Restano inalterate le disposizioni di legge relative al trattamento economico sulle festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre.

Art. 4.

GRATIFICA NATALIZIA

In coincidenza con la vigilia del S. Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a 80 ore di lavoro retributivo.

Art. 5.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1954.

Art. 6.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore praticate.

Art. 7.

Per quanto non previsto dal presente accordo economico valgono le norme stabilite nel Contratto Nazionale di lavoro del 20 settembre 1937.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1815.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti ai frantoi oleari della provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 18 novembre 1958, per i lavoratori addetti ai frantoi oleari, stipulato tra l'Associazione Provinciale Frantoiani, l'Associazione Industriali, l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, Unione Italiana del Lavoro; e, in data 20 novembre 1958, tra l'Unione Provinciale Agricoltori. l'Associazione Industriali e l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Perugia, in data 5 aprile 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 18 novembre 1958, relativo ai lavoratori addetti ai frantoi oleari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai frantoi oleari della provincia di Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 56. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 18 NOVEMBRE 1958 PER I LAVORATORI ADDETTI AI FRANTOI OLEARI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

L'anno 1958 e questo dì 18 del mese di novembre, in Perugia nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro e M. O. alla presenza del sig. *Furio Franciosini,* Capo del Servizio Rapporti di Lavoro dell'Ufficio stesso, sono convenuti i signori:

P. A. *Piagnani Emanuele* rappresentante per delega l'Associazione Provinciale Frantoiani, assistito dal sig. *Gaggi Vangelino;*

dott. *Cosentini Antonio* rappresentante per delega l'Associazione Industriali di Perugia;

dott. *Giuseppe Castelli* rappresentante per delega l'Unione Provinciale Agricoltori di Perugia;

sig. *Angeletti Guido* rappresentante per delega l'Unione Sindacale C.I.S.L. di Perugia;

sig. *Rosati Amedeo* e *Fancelli Gino* rappresentanti per delega la Camera Confederale del Lavoro;

sig. *Bombardiere Nicola* rappresentante per delega la C. I.L. di Perugia.

L'anno 1958 e questo dì 20 del mese di novembre, in Perugia nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro e M. O. alla presenza del sig. *Furio Franciosini,* Capo del del Servizio Rapporti di Lavoro dell'Ufficio stesso, sono convenuti i signori:

P. A. *Piagnani Emanuele* rappresentante per delega l'Unione Provinciale Agricoltori di Perugia;

dott. *Cosentini Antonio* rappresentante per delega l'Associazione Industriali di Perugia;

sig. *Angelini Luigi* rappresentante per delega l'Unione Provinciale C. I.S.N.A.L. di Perugia

all'oggetto di concordare i salari da valere per le maestranze dipendenti di frantoi oleari sia agricoli che industriali per la campagna 1958-59.

Dopo ampia discussione improntata a spirito di reciproca comprensione le parti hanno convenuto:

1) i salari da erogare ai dipendenti di cui in premessa saranno:

a) capo frantoiano	L. 178	orarie
b) sottocapo frantoiano	» 159	
c) frantoiano	» 150	
d) manovale comune	» 139	»

2) i salari così come sopradescritti sono comprensivi della indennità di contingenza e di quella di caropane e avranno valore per tutta la durata della campagna 1958-59 indipendentemente da eventuali maggiorazioni che dovessero verificarsi nella indennità di contingenza.

3) all'atto del licenziamento dovrà essere liquidata a titolo di ferie, gratifica natalizia e quanto altro dovuto la percentuale forfetaria del 16%;

4) la durata normale del lavoro è fissata in 8 ore giornaliere ed in 48 settimanali salvo deroghe e le eccezioni di legge. Dal 1° novembre al 28 febbraio l'orario di lavoro potrà essere portato ad un massimo di ore 10.

L'eventuale maggiorazione per lavoro straordinario sarà del 20% per lavoro straordinario diurno e del 30% per lavoro straordinario domenicale e notturno.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151985) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C